

**DICHIARAZIONE SPESE DI VIAGGIO DI SERVIZIO E MISSIONI AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1- LETT. C) E COMMA 1BIS, DEL D.LGS. N. 33/2013**

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

CASTAGNACCI PIERA

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
GENOVA \_\_\_\_\_ 29/07/1961  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

*DIRETTORE DELLA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI*

in qualità di \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamati dall'art. 76<sup>1</sup> del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

**DICHIARA**

ai sensi dell'art. 14, comma 1- lett. c) e comma 1bis, del decreto legislativo n. 33/2013 di aver sostenuto le seguenti spese per viaggio di servizio e missioni:

<i>data</i>	<i>Spese di viaggio (treno, aereo,...)  totale euro</i>	<i>Rimborsi per eventuali spese di soggiorno (vitto, pernottamento...)  totale euro</i>
23/5/2018	Treno+taxi € 25,37	
27/6/2018	Treno+metro € 41,50	€ 27,00
6/9/2018	Metro € 6,00	
19/9/2018	Treno+taxi € 124,85	€ 16,00
30/10/2018	Treno € 25,38	
6/11/2018	Aereo+taxi € 561,99	€ 6,40
12/12/2018	Metro € 3,00	€ 5,50

Genova, 31.10.2019

**IL DICHIARANTE**

(Dott.ssa Piera Castagnacci)

(firma digitale)

<sup>1</sup> **76. Norme penali.**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.